

Singole tipologie di Enti del Terzo Settore

Nella precedente lezione abbiamo considerato gli ETS a seconda delle loro forme di costituzione come associazione, riconosciuta o meno, o fondazione (o ulteriori ipotesi intermedie), mentre ora considereremo le medesime associazioni e/o fondazioni per come vengono classificate dall'art. 46 del CTS nelle sette sezioni del registro unico nazionale.

La collocazione in una delle sezioni assume in linea di massima rilevanza non tanto per le regole sull'ordinamento interno, di cui abbiamo già parlato nella scorsa lezione e che sono tendenzialmente unitarie, o eventualmente differenziate tra associazioni e fondazioni, ma per realizzare una diversa classificazione, che è decisiva ai fini delle agevolazioni fiscali e pubblicistiche della seconda parte del CTS: infatti non tutte le tipologie godono delle stesse agevolazioni e nella stessa misura, ma si hanno rilevanti variazioni che dipendono dall'inserimento nell'una o nell'altra tipologia.

Inoltre ogni tipologia ha diritto alla protezione della propria denominazione, che non può essere usata da altri enti in maniera ingannevole. Solo un ente iscritto nella specifica sezione (per es. quella delle organizzazioni di volontariato) del registro unico nazionale del terzo settore può farsi chiamare con il nome della categoria (per es. organizzazione di volontariato), il che può risultare decisivo per attrarre finanziatori privati.

Ogni sottocategoria del registro ha i suoi requisiti. Può darsi che un ETS perda i requisiti per stare in una tipologia, ma non per questo esce necessariamente dal registro, potendo migrare in un'altra sezione ai sensi dell'art. 52 CTS.

I requisiti attengono alle forme di costituzione (associazione o fondazione; riconosciute o non), e alle modalità di svolgimento dell'attività (che è sempre una di quelle dell'art. 5 CTS).

Organizzazioni di volontariato (artt. 32, 33, 34 CTS).

- Costituite in forma di associazioni, riconosciute o meno. Ai fini del volontariato è irrilevante la personalità giuridica. Numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV.
- Svolgimento dell'attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Artt. 33 e 34 CTS: le ODV possono impiegare lavoratori, ma in un numero sempre inferiore o uguale al 50% dei volontari. Inoltre, per l'attività di interesse generale prestata, le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soggetti che ricoprono cariche sociali (per es. gli amministratori) non possono ricevere un compenso per l'attività svolta, ma

solo un rimborso spese. Si ha così il trattamento più rigoroso nel panorama del CTS, giustificato dalla fruizione del massimo grado di agevolazioni pubbliche.

Ciò non toglie che l'attività di volontariato, di cui parleremo più ampiamente nella prossima lezione, sussiste anche al di fuori di tale categoria di ente.

Associazioni di promozione sociale (artt. 35, 36 CTS)

In linea di massima stessa disciplina delle ODV; unica differenza importante è che l'attività, sempre svolta in modo prevalente attraverso il volontariato dei propri associati, può essere in favore degli associati, dei loro familiari, o di terzi (non dunque solo di terzi come nelle ODV). Si ha così la possibilità di perseguire una solidarietà mutualistica, rivolta al gruppo, agli associati.

Abbiamo inoltre già visto come rispetto a questi enti sia dettata una specifica regola sul principio della porta aperta (art. 35, comma 2, CTS).

Enti filantropici (artt. 37, 38, 39 CTS)

- Costituiti in forma di associazioni riconosciute o fondazioni. È richiesta la personalità giuridica.
- Modalità di svolgimento dell'attività è l'erogazione di denaro, beni, o servizi. Proprio per questo, trattandosi di erogazione di beni patrimoniali è richiesta una certa consistenza patrimoniale dell'ente, ed un patrimonio protetto dall'autonomia patrimoniale perfetta.

L'art. 38 enuncia che le fonti di finanziamento principali devono essere contributi pubblici, lasciti testamentari e donazioni, rendite dei patrimoni così costituiti, ma ciò non esclude necessariamente altre fonti in misura minore e secondaria (ad esempio attività di impresa).

Come vedremo meglio più avanti, il volontariato consiste nell'offrire attività, mentre l'erogazione nell'offrire risorse patrimoniali.

Reti associative (art. 41 CTS)

- Costituite in forma di associazioni riconosciute o non. Sono associazioni di enti, raggruppamenti di altri enti. Le più grandi sono le reti associative nazionali.

- L'attività svolta è promozione, supporto e rappresentanza degli enti associati. Sono previste deroghe al principio democratico, giustificate dalla gestione di una realtà associativa più complessa.

Le reti associative nazionali possono svolgere attività di controllo degli enti. Nella logica del principio di sussidiarietà il legislatore dovrebbe in linea di massima preferire tale meccanismo di autocontrollo a quello pubblico, con però tutti i rischi del caso (coincidenza fra controllori e controllati, conflitti di interesse, ineffettività dei controlli).

Per la disciplina degli altri enti menzionati nell'art. 46, il CTS rinvia a leggi speciali:

Società di mutuo soccorso

Sono enti antichi, ottocenteschi: costituiti per assicurare ai lavoratori prestazioni in caso di infortunio, disoccupazione, etc., quando era ancora assente lo stato sociale. Sono enti oggi importanti ai fini della sanità integrativa. La loro legge regolatrice è del 1886, ma aggiornata nel 2012.

Il legislatore offre la possibilità a questi enti di trasformarsi in altri enti interni al sistema del CTS (associazioni di promozione sociale), ma non lo impone.

Imprese sociali (d.lgs. 112/2017)

Una disciplina giovane, nata in attuazione della medesima legge delega 106/2016 che ha partorito anche il CTS. A questi particolari enti il CTS si applica solo in quanto compatibile.

Hanno infatti caratteristiche anomale, che si discostano in parte anche dalla definizione generale di ente del terzo settore contenuta nell'art. 4 CTS: l'impresa sociale persegue un fine solidaristico, ma può avere anche la forma della società commerciale di cui al libro V del c.c., ed è possibile la sussistenza del lucro soggettivo purché i profitti siano limitati nel *quantum*, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 112/2017 (è il cosiddetto *low profit*).

Attraverso la forma dell'impresa sociale possono essere svolte attività che fuoriescono dall'elenco di cui all'art. 5 CTS: l'attività di microcredito è una di queste. D'altra parte all'impresa sociale sono precluse attività incompatibili con la forma imprenditoriale: fra queste l'attività di beneficenza.

Anche l'impresa sociale riceve agevolazioni, ma in una misura molto più attenuata. Agevolazioni più rilevanti produrrebbero effetti distorsivi sulla concorrenza, ed il diritto europeo vieta aiuti di stato in violazione della concorrenza.

Infine va menzionata la categoria residuale degli:

Altri enti del terzo settore (lett. g art. 46 CTS)

Sono tutti gli altri enti, diversi da quelli specificamente regolati, che rispettino i requisiti di cui alla definizione generale data dall'art. 4 CTS.

È una categoria residuale. Vi troviamo gli enti atipici (che non rientrano in alcuna delle categorie specificamente regolate del CTS) e gli enti doppiamente atipici (rientrano nella lett. g, e al tempo stesso non sono né associazioni né fondazioni).